

ILARDO GIOVAN
BATTISTA ILARDO

ILARDO GIOVAN: *Giovan Battista Ilardo*
Patrocinante in Cassazione
San Francesco n. 11 – telefax.0935/905615
94013 Leonforte (EN)
P.E.C.: giovanbattista.ilaro@avvnicosia.legalmail.it

REP. 320/2020

CONFESSIONE AVVOCATURA

Regione Emilia Romagna
00000300-SERVIZIO
PG 0693906 / 2020
Del 28/10/2020 08:40:33



**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA EMILIA ROMAGNA**

RICORSO

**con istanza di provvedimenti cautelari e
con istanza ex art. 41, co. 4, c.p.a.**

Per

TOSTO Giovanni, nato a Leonforte il 19/5/1998, ivi residente in via Paranà n. 23, C.F.: TSTGNN98E19E536Y, rappresentato e difeso dall'avv. Giovan Battista Ilardo (C.F.: LRDGNB67E13E536Z), giusta procura rilasciata su foglio separato, da intendersi in calce al presente atto, (il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni del presente procedimento al seguente numero di fax: 0935/905615 e/o all'indirizzo PEC: giovanbattista.ilaro@avvnicosia.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Leonforte, Piazza San Francesco n. 11

- Ricorrente -

Contro

REGIONE EMILIA - ROMAGNA, C.F.: 80062590379, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della regione in Bologna viale Aldo Moro n. 52

- Resistente -

Nei confronti

NICITA Giuliana, nata a Ragusa l'11/12/1988, CF. TZRMHL74R67E281A, residente in Bologna via Antonio Meucci n. 11;

- Controinteressato estratto casualmente dalla graduatoria -

Nonchè nei confronti

di tutti i candidati controinteressati, non specificamente individuabili, che seguono in graduatoria il ricorrente, in relazione ai quali si fa istanza di decreto ex art. 41, co. 4 c.p.a., di autorizzazione

alla notificazione per pubblici proclami secondo le modalità esplicitate nell'apposita istanza in calce al presente ricorso.

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della nota prot. 0531092U del 30/7/2020 notificata, tramite posta, in data 06/08/2020 (**doc. 1**) di esclusione del ricorrente dal corso-concorso per l'assunzione – a tempo pieno e indeterminato – di n. 138 agenti di polizia locale (cat. Giur. C), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - parte terza n. 403 - il 6.12.2019;
- del giudizio di inidoneità espresso in data 22/07/2020 dalla commissione esaminatrice (**doc. 2**), comunicato a seguito di richiesta di accesso agli atti con nota prot. 0583827.U dell'8/09/2020, per l'accertamento dei requisiti psico-attitudinali nell'ambito del corso-concorso per l'assunzione di n. 138 agenti di polizia locale;
- ove occorra e nei limiti del proprio interesse, dell'elenco dei candidati dichiarati idonei all'eventuale assunzione;
- ove occorra, di tutti gli atti, valutazioni e attività compiuti e/o omessi dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-attitudinali per l'ammissione di n. 138 agenti di polizia locale;
- di ogni altro atto, presupposto, preordinato, connesso, consequenziale, esecutivo anche se ignoto che, comunque, incida sul diritto e/o interesse legittimo di parte ricorrente al prosieguo degli accertamenti finalizzati all'assunzione in servizio nel corpo di polizia locale.

E per la conseguente condanna

dell'Amministrazione resistente alla riammissione del ricorrente alla procedura e alla rivalutazione dell'effettiva idoneità psico-attitudinale del Sig. Giovanni Tosto.

FATTO

Il ricorrente ha partecipato al corso- concorso per l'assunzione di n. 138 agenti di polizia locale (cat. Giur. C), bandito con determinazione dirigenziale num. 22533 del 05/12/2019 - Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - parte terza n. 403 - il 6.12.2019 (**doc. 3**).

Lo svolgimento del corso-concorso prevedeva una prova scritta di preselezione di cultura generale, una prova fisica di preselezione, una prova di preselezione a contenuti professionali, nonché una prova di idoneità psico-attitudinale, una visita medica per le finalità di cui alla DGR

278/2005, ed infine prevedeva la formazione residenziale della durata di 180 ore complessive con un esame finale.

Il ricorrente, superate le prove preselettive con valutazione 24,520, si attestava nella graduatoria provvisoria al 114° posto, e veniva convocato per l'espletamento della prova psico-attitudinale per il giorno 22/07/2020, all'esito della quale, tuttavia, veniva dichiarato non idoneo e pertanto non ammesso alle successive fasi concorsuali.

Al fine di comprendere le ragioni dell'esclusione l'odierno ricorrente presentava istanza di accesso agli atti che veniva riscontrata dalla Regione odierna resistente con nota prot. 0583827.U dell'8/09/2020, con allegata scheda di valutazione relativa alla prova psico-attitudinale.

Il ricorrente, non soddisfatto della relazione degli psicologi incaricati dall'Ente regionale, si rivolgeva a dei medici specialisti per verificare la correttezza del giudizio formulato dalla commissione concorsuale, e detti specialisti all'esito degli accertamenti sanitari svolti hanno fornito dati sanitari obiettivi in disaccordo con l'accertamento tecnico svolto dalla commissione e dunque con il giudizio di inidoneità (**doc. 4**).

Il giudizio di non idoneità sotto il profilo psico-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso pubblico in oggetto ledono l'interesse del sig. Tosto ad ottenere una valutazione attendibile ed adeguata degli accertamenti cui è stato sottoposto ed all'ammissione alle ulteriori fasi della selezione concorsuale.

I suddetti provvedimenti appaiono, a ben vedere, illegittimi e vengono dunque impugnati per i seguenti motivi in

DIRITTO

DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DI FATTI; MOTIVAZIONE ERRATA; VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTT. 6 E 15 DEL BANDO DI CONCORSO; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ MANIFESTA - ECCESSO DI POTERE: MOTIVAZIONE GENERICA, CONTRADDITTORIA, LACUNOSA, INSUFFICIENTE

Il ricorrente ha svolto le prove, le visite mediche ed i test come da corso-concorso superandole tutte brillantemente ad eccezione della prova psico-attitudinale, essendo stato giudicato non idoneo, nonostante la commissione abbia accertato che il candidato ha mostrato

nel corso del colloquio *sufficienti capacità cognitivo-intellettive... con sufficienti doti di adattamento e flessibilità al lavoro da svolgere, oltre che ad un più che sufficiente senso del dovere.*

In particolare, gli psicologi che hanno sottoposto alla prova l'odierno ricorrente hanno da un canto appurato un buono stato di salute psicologico, ma dall'altro hanno concluso, erroneamente, per l'inidoneità del ricorrente allo svolgimento delle mansioni messe a concorso.

La Commissione ha testualmente affermato che: "Nel corso del colloquio il candidato mostra sufficienti capacità cognitivo-intellettive ed un altrettanto sufficiente senso del dovere, tuttavia fin da subito e per tutta la durata del colloquio si palesano importanti difficoltà nelle capacità di comunicare in maniera efficace e focalizzata. Di scarsa consistenza appaiono anche le motivazioni orientate quasi esclusivamente verso i vantaggi economici e di stabilità del ruolo preposto. Inoltre si evidenziano scarsi requisiti circa la consapevolezza e la fiducia in sé e ancora più scarsa consapevolezza circa i compiti e le caratteristiche del ruolo di agente di polizia locale. Negli scenari preposti il candidato si blocca spesso nella risoluzione dei problemi presentati, dimostrando oltre a serie difficoltà nel trovare qualsivoglia soluzione anche serie lacune nella gestione emotiva di situazioni anche solo lievemente stressanti, che ovviamente lo prospettano come soggetto non dotato di abilità relazionali e attitudine al lavoro in gruppo. Concludendo il candidato pur mostrando sufficiente senso del dovere non risulta soddisfare le esigenze evidenziate dal profilo professionale ricercato per questo concorso, ed è per tanto da ritenersi non idoneo".

Le motivazioni addotte per escludere il candidato risultano chiaramente incoerenti oltre che manifestamente incongruenti e la valutazione finale si palesa anomala ed erronea, oltre che assolutamente smentita dai risultati conseguiti dal Tosto nelle pregresse esperienze lavorative. Vieppiù, ove si consideri che lo stesso giudizio appare contraddittorio, laddove si afferma da un canto che il candidato mostra sufficienti capacità cognitivo-intellettive ed un altrettanto sufficiente senso del dovere per poi giungere alla conclusione che non risulta soddisfare le esigenze del profilo ricercato.

Peraltro, ricevuta la relazione del colloquio psico-attitudinale relativo al corso-concorso per cui è causa, il sig. Tosto Giovanni si è rivolto al Dipartimento salute mentale dell'ASP di Enna per un parere al riguardo.

All'esito di molteplici colloqui clinici e alla valutazione psicodiagnostica, i medici hanno

accertato che il sig. Giovanni Tosto ha, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, una buona capacità di comunicare, un tono dell'umore stabile, privo di manifestazioni ansiose e tensione, con una buona capacità di controllo degli impulsi e delle emozioni ed una buona tolleranza alla frustrazione, una piena disponibilità a relazionarsi, oltre ad avere fiducia in sé.

Il medico psichiatra, all'esito del periodo di osservazione, ha concluso che il sig. Tosto ha adeguate funzioni cognitive, un buon orientamento spazio-temporale, un tono dell'umore equilibrato con un pensiero adeguato nella forma e nei contenuti, buoni i contatti interpersonali avendo una vita di relazione ben sviluppata.

Parimenti, il medico che ha somministrato al sig. Tosto il Minnesota Multiphasic Personality Inventory ha affermato che "dalla descrizione delle Scale di Contenuto e dall'interpretazione degli indici derivati dalle Scale Fondamentali si evidenzia un profilo normale e quindi l'assenza di note patologiche".

Corollario di quanto argomentato è che il giudizio di inidoneità, che è stato causa di esclusione, risulta evidentemente erroneo ed immotivato.

A ben vedere, il giudizio attitudinale negativo si pone anche in contrasto con le valutazioni espresse nei confronti del Tosto da Enti Pubblici, al quale mai gli sono state contestate inadeguatezze.

Piuttosto, l'odierno ricorrente ha superato brillantemente il concorso per il reclutamento di volontari di truppa della Marina Militare (**doc. n. 5**) ed ha ricevuto parecchi elogi nell'ambito di detto servizio.

In particolare, giova osservare che appena qualche mese addietro alla prova psico-attitudinale impugnata, il sig. Tosto è stato valutato "ligio al dovere...collaboratore serio e riservato...con un comportamento esemplare con i colleghi e superiori...oltre ad essere considerato un valido esempio dei colleghi parigrado" (**docc. nn. 6 e 7**).

Ebbene, in un arco temporale assai ristretto, il Tosto è risultato idoneo ad assumere il ruolo di militare presso la Marina e successivamente non idoneo ad esercitare funzioni di agente di Polizia Locale.

Appare, pertanto, irragionevole la conclusione rassegnata dagli psicologi per aver espresso, a distanza di poco, un giudizio discordante ed in totale discrasia con quanto certificato dalla precedente Commissione.

Recente e consolidata giurisprudenza ha chiarito che la pregressa esperienza, ferma restando l'ampia discrezionalità che caratterizza il giudizio, non può non essere tenuta in conto nel giudizio di idoneità attitudinale in quanto essa esperienza risulta da obiettivi risultati in relazione alla autonomia dei giudizi psicoattitudinali, svolti nella considerazione del loro valore prognostico, certo e scientifico; diversamente, il giudizio prognostico al tempo formulato sarebbe frutto di mere cognizioni teoriche e dunque smentito, e dimostrerebbe la inattendibilità di tali pratiche (Tar Lazio, Sez. I bis, ordinanza n.09160/2017; Tar Lazio, Sez. I bis, sentenza n.04231/2017).

La valutazione resa dalla Commissione, dunque, è del tutto generica ed inficiata da errori, poiché non tiene conto della pregressa esperienza del ricorrente e delle valutazioni ivi espresse: un giudizio finale, dunque, non adeguatamente motivato, né adeguatamente specificato in relazione alle soggettive carenze asseritamente riscontrate nel candidato che per questo debbono essere valutate dall'organo verificatore.

Il comportamento della Amministrazione resistente è illegittimo in quanto non motiva coerentemente il provvedimento di esclusione rendendolo, dunque, assolutamente discrezionale, perché disancorato da qualunque presupposto fattuale.

Viepiù ove si consideri che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che *"la Commissione dei periti selettori, per quanto inerisce il profilo motivazionale, deve giustificare la propria valutazione negativa, onde consentire all'interessato di poter ripercorrere l'impianto motivazionale al fine di valutarne la correttezza o meno"* (Cons. di Stato, Sez. III, Sent.06/06/2016 n.2343).

Nel caso de quo il giudizio negativo non è stato neanche sufficientemente motivato, la motivazione adottata non è adeguata e né oggettivamente ed immediatamente intellegibile circa le ragioni dell'esclusione, risultando il dato giustificativo una mera clausola di stile utilizzabile in modo indifferenziato per ogni candidato, anche per la terminologia utilizzata, alla luce dell'esperienza e del *curriculum* sia di studi che di servizio del candidato.

Il giudizio degli psicologi, proprio in relazione al suo valore prognostico e teorico circa l'attitudine, necessita di una penetrante, adeguata e personale motivazione, che tenga conto anche della pregressa esperienza del ricorrente che, nel caso de quo, si riferisce, per giunta ad un contesto militare, proprio per evitare che la valutazione espressa costituisca un mero esercizio retorico: in

questi casi la motivazione escludente è da ritenersi carente ed inadeguata (Cons. di Stato, Sez. IV, Sent. 18/12/2013 n.6070; TAR Lazio, Sez. I ter. Sent, 02/08/2012 n. 7184; TAR Lazio, Sez. I bis, Ordinanza n. 09177/2017).

La giurisprudenza, in particolare del TAR Lazio, con specifico riguardo alle valutazioni attitudinali delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, ha adottato un orientamento sempre più unanime, alla stregua anche dei recenti precedenti secondo cui:- va annullata la negativa valutazione attitudinale espressa nei confronti del candidato quando essa risulta, all'evidenza, del tutto generica tanto da non evidenziare in modo chiaro ed univoco le ragioni dell'esclusione, omettendo di rappresentare le soggettive carenze proprie ed esclusive del candidato ma, proprio **per la terminologia utilizzata, perfettamente utilizzabile in via indifferenziata per ogni candidato** (Tar Lazio, I Bis, sent. 9177/2017); - va annullato il negativo giudizio espresso dalla commissione, così come rappresentato nella motivazione, che oltre a mostrare singolari ed evidenti contraddizioni logiche, segnala che **la commissione si è limitata ad una mera descrizione del colloquio cui il ricorrente è stato sottoposto, utilizzando esclusivamente formule di stile valide per qualsivoglia candidato, omettendo di valutare o considerare, sotto l'indicato profilo, il progresso comportamento attitudinale del ricorrente espresso nel corso del servizio militare** (Tar Lazio, I bis, sent. 6225/2017); - il giudizio teorico relativo agli accertamenti psico-attitudinali, proprio in relazione alla esclusiva funzione prognostica connotata da ampio margine di incertezza, comporta e richiede che **la determinazione finale consideri e valuti anche l'obiettivo dato fattuale costituito dagli eventuali precedenti di servizio dei candidati e che il giudizio prognostico deve necessariamente tenere in debito conto e dimostrare, attraverso una adeguata e congrua motivazione, le ragioni per cui gli accertamenti psico-attitudinali prevalgono sul dato obiettivo e concreto** (Tar Lazio, I bis, sent. 4231/2017).

Da ultimo, con recentissima sentenza n. 10151 del 7 ottobre 2020, il T.A.R. Lazio, sez. I quater ha statuito che nei concorsi pubblici, le valutazioni tecnico-discrezionali sull'idoneità psico-fisica dei candidati non sfuggono al sindacato di legittimità amministrativa.

Secondo i giudici amministrativi le valutazioni effettuate ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio, in occasione di un concorso pubblico, non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili **macroscopici travisamenti di fatto**. In

questi casi è ammissibile il ricorso alla verifica ai fini dello scrutinio della correttezza della valutazione di inidoneità psico-fisica espressa dalla Commissione esaminatrice concorsuale.

I principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa sopra richiamati sono stati tutti disattesi dalla commissione esaminatrice.

Innanzitutto, giova rilevare che la valutazione attitudinale espressa nei confronti del Tosto è del tutto generica, tanto da non evidenziare in modo chiaro ed univoco le ragioni dell'esclusione, anche in considerazione della terminologia adoperata, utilizzabile per ogni candidato, essendo state impiegate esclusivamente mere formule di stile. Inoltre, nessun cenno è stato fatto in ordine al progresso comportamento attitudinale del ricorrente espresso nel corso del servizio militare; il giudizio prognostico della commissione esaminatrice avrebbe dovuto tenere conto del dato fattuale ed obiettivo costituito dai precedenti di servizio già svolto nelle Forze Armate, con risultati di pregio e di eccellenza.

Non senza considerare che risultano violate le disposizioni di legge indicate in epigrafe, ovvero: gli artt. 6 e 15 del bando di concorso e l'allegato B paragrafo I della Direttiva Regionale di cui alla D.G.R. n. 278 del 14/02/2005 e s.m.i., per aver ritenuto inidoneo un concorrente che, di contro, ha tutti i requisiti previsti e richiesti dal bando del corso-concorso.

Alla luce di quanto argomentato appare evidente l'insufficienza della motivazione del giudizio di inidoneità espresso nel verbale impugnato, lo sviamento e la falsa interpretazione della realtà ed il conseguente travisamento dei fatti operato dalla Commissione esaminatrice, pertanto, il giudizio di inidoneità dovrà essere annullato.

Istanza istruttoria

Ai fini istruttori, si chiede la rinnovazione del giudizio tecnico demandato alla pubblica amministrazione, ritenuto erroneo, disponendo una **verificazione ex art. 16 e 66 c.p.a.**, incaricando apposita struttura che dovrà eseguire l'esame entro breve tempo, **ovvero CTU ex art. 67 c.p.a.**, al fine di accertare la correttezza delle valutazioni di inidoneità psico-attitudinale condotte dalla Commissione e verificare la coerenza delle conclusioni tratte, in base agli accertamenti specialistici condotti.

Istanza cautelare

Ebbene, certamente fondata è l'istanza di emissione di provvedimenti cautelari, sussistendo nel caso che ci occupa, i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

Innanzitutto si ritiene sussistente il *fumus boni iuris* per tutte le argomentazioni in fatto e diritto sopra addotte, dai motivi del presente ricorso e dai documenti ivi allegati, i quali dimostrano già da soli la sussistenza di gravi e palesi errori commessi dall'Amministrazione resistente nell'espletamento del corso-concorso in questione.

Altrettanto indiscutibile è la sussistenza del *periculum in mora*.

Il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esclusione del ricorrente dal concorso è in re ipsa e si sostanzia nella definitiva perdita della possibilità di aspirare al reclutamento nel corpo di Polizia Locale: pregiudizio che può essere scongiurato solo attraverso la concessione di una misura cautelare che disponga la riammissione con riserva del sig. Tosto alla selezione concorsuale, eventualmente ordinando all'Amministrazione di sottoporre il ricorrente a nuovi accertamenti psico-attitudinali.

Inoltre è di tutta evidenza che una sentenza favorevole, resa negli ordinari tempi del giudizio amministrativo, non eviterebbe a parte ricorrente il pregiudizio, grave ed irreparabile, di trovarsi nell'impossibilità di concludere tempestivamente la procedura volta al conseguimento dell'idoneità psico-fisica e, poi, dell'assunzione in servizio per la quale è prevista la copertura di un numero limitato di posti.

Per tali ragioni, solo la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con contestuale riammissione del ricorrente con riserva alla procedura concorsuale consentirebbe di giungere alla deliberazione nel merito della presente impugnativa.

Vieppiù ove si consideri che la concessione dell'invocata tutela cautelare, se da un lato attribuirebbe una rilevante utilità a parte ricorrente, dall'altro non recherebbe alcun tipo di pregiudizio all'amministrazione resistente.

Pertanto, il ricorrente chiede in via cautelare:

- la sospensione cautelare del giudizio di non idoneità, ai fini del riesame della questione secondo le direttive che codesto Ecc.mo Tar vorrà impartire;
- nella denegata ipotesi in cui non venisse ordinata l'immediata sospensione degli atti gravati, il ricorrente richiede formalmente – al fine di mitigare il pregiudizio ricevuto- di essere ammesso, con riserva alle ulteriori prove concorsuali, salva ed impregiudicata ogni decisione, anche in

sede cautelare da parte del Collegio, disponendo nel contempo incumbenti istruttori opportuni, che l'Ill.mo Presidente riterrà di individuare.

IN SUBORDINE

**ISTANZA AI FINI DELLA CORRETTA E COMPLETA INSTAURAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO**

Per mero tuziorismo e considerando anche l'elevato numero di ipotetici controinteressati potenziali, si rappresenta per mero scrupolo difensivo ed in subordine quanto segue.

Innanzitutto giova osservare che per giurisprudenza costante sono definiti "controinteressati" solo quei soggetti che siano risultati vincitori all'interno di una graduatoria concorsuale finale e definitiva. E', infatti, jus receptum che nei pubblici concorsi la posizione di controinteressato (e, quindi, di contraddittore necessario) è riscontrabile solo in quei soggetti che siano risultati idonei in una graduatoria finale di merito, visto che solo in tale occasione "l'eventuale esito positivo (di un'impugnativa) potrebbe pregiudicare la situazione, ancorché in via astratta e remota, ...dei promossi che devono, di conseguenza, essere posti in grado di intervenire nel giudizio a tutela delle posizioni così acquisite" (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 23/2008; Cons. Stato, sez. IV, sent. 18 luglio 2005, n. 3813; Consiglio di Stato, sentenza n. 5462/2003; Cons. Stato, sez. V, sent. 22 maggio 2001, n. 2824).

Pertanto, qualora l'Ecc.mo Tar adito dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio, potrebbero profilarsi, in relazione alla natura della controversia ed agli auspicati esiti del presente ricorso, un numero elevato di potenziali controinteressati, motivo per cui si formula istanza affinché voglia disporre preliminarmente tale incumbente mediante la notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate dal Collegio.

Per tutto quanto dedotto, il sig. Giovanni Tosto, come sopra rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, respinte le contrarie eccezioni e deduzioni, in accoglimento del presente ricorso:

- **in via preliminare**, accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato e, ove occorra, di ogni altro atto comunque annesso, connesso e presupposto e/o consequenziale che possa essere lesivo della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare l'immediata ammissione con riserva alle successive fasi della selezione concorsuale;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del corso-concorso per il reclutamento di 138 agenti di polizia locale, con ogni statuizione consequenziale;

in via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre accertamento tecnico d'ufficio o la verifica;

disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell'Amministrazione;

con vittoria di spese ed onorari, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Al fine del versamento del contributo unificato, si dichiara che il ricorrente è esentato dall'obbligo del versamento del contributo unificato per limiti reddituali, vertendosi in materia di pubblico impiego.

Si allegano i documenti su indicati ed elencati all'indice del fascicolo di parte:

1. nota prot. 0531092U del 30/7/2020 notificata, tramite posta, in data 06/08/2020;
2. nota prot. 0583827.U dell'8/09/2020 del giudizio di inidoneità espresso in data 22/07/2020;
3. Bando del corso- concorso per l'assunzione di n. 138 agenti di polizia locale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - parte terza n. 403 - il 6.12.2019;
4. Relazione psichiatrica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna del 27/10/2020;
5. Giudizio di idoneità al concorso per il reclutamento di volontari di truppa della Marina Militare;
6. Elogio del 4/9/2019 per il servizio reso nel corpo della Marina Militare;
7. Elogio del 28/5/2020 per il servizio reso nel corpo della Marina Militare.

Leonforte 27/10/2020

Avv. Giovan Battista Ilardo

**IOVAN
ATTISTA ILARDO**

√ = ILARDO
IOVAN BATTISTA
= IT

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Fosto Giovanni, nato a Leonforte il 19/5/1988, ivi residente in Via Paranà n. 23, C.F.: TSTGNN98E19E536Y, nomino mio procuratore l'avv. Giovan Battista Ilardo per proporre ricorso amministrativo, innanzi al TAR per l'Emilia Romagna, contro il provvedimento di esclusione per inidoneità alla prova psico-attitudinale dal corso concorso indetto dalla Regione Emilia Romagna per la copertura di n. 138 posti di agente di polizia locale, nonché avverso ogni atto e provvedimento connesso, nonché per rappresentarmi e difendermi nel relativo giudizio.

Delego, altresì, il nominato difensore a sottoscrivere il ricorso, formulare motivi aggiunti e ricorsi incidentali, a proporre domande riconvenzionali e di chiamata in causa e/o in garanzia di terzi.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Giovan Battista Ilardo in Leonforte Piazza San Francesco n. 11, fornendo altresì il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giovanbattista.ilaro@avvnicosia.legalmail.it.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il nominato difensore al relativo trattamento.


Dichiaro, infine, di avere ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e di avere prestato il relativo consenso.

Leonforte 23/10/2020



E' autentica la firma

Avv. Giovan Battista Ilardo



RELAZIONE DI NOTIFICA
ai sensi dell'art. 3 bis L. 53-1994

Io sottoscritto avv. Giovan Battista Ilardo, C.F.: LRDGNB67E536Z, in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore di TOSTO Giovanni, nato a Leonforte il 19/5/1998 C.F.: TSTGNN98E19E536Y, in virtù di procura alle liti,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione firmata digitalmente, ricorso al TAR Emilia Romagna redatto nell'interesse del sig. Tosto per l'annullamento della nota prot. 0531092U del 30/7/2020 di esclusione del ricorrente dal corso-concorso per l'assunzione – a tempo pieno e indeterminato – di n. 138 agenti di polizia locale (cat. Giur. C), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - parte terza n. 403 - il 6.12.2019 e del conseguente giudizio di inidoneità espresso in data 22/07/2020 dalla commissione esaminatrice, nonché procura alle liti originariamente su foglio separato, sottoscritta digitalmente,

A

REGIONE EMILIA - ROMAGNA, C.F.: 80062590379, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della regione in Bologna viale Aldo Moro n. 52, nel domicilio digitale estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE): attigiudiziali@postacert.regione.emilia-romagna.it, in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente giovanbattista.ilardo@avvnicosia.legalmail.it iscritto nel Registro Generale degli indirizzi Elettronici (ReGIndE).

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L.53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art.16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n.179, aggiunto dal comma 19 dell'art.1, L.24 dicembre 2012, n.228 e dell'art.22 comma 2 del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art.16 bis, comma 9 bis e 16 undecies comma 3 D.L. 179/2012, io sottoscritto Avv. Giovan Battista Ilardo attesto che: -L'allegato file denominato "ricorso TAR Tosto-signed" è documento pdf nativo, redatto in proprio, sottoscritto digitalmente;
-L'allegato file denominato "procura-signed" è una copia informatica conforme al rispettivo originale cartaceo in mio possesso.

Leonforte 27/10/2020

F.to digitalmente da
Avv. Giovan Battista Ilardo

